



Agosto 2020

Rapporto esplicativo

Modifica dell'ordinanza COVID-19 assicurazione
contro la disoccupazione



Sommario

1	Situazione iniziale	3
1.1	Ordinanza di necessità assicurazione contro la disoccupazione.....	3
1.2	Decisioni del Consiglio federale e strategia di transizione.....	3
1.3	Prolungamento dell'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione.....	4
2	Commento alle singole disposizioni	5
2.1	Articoli 3, 4, 6, 8, 8a capoverso 1, 8c, 8d, 8e, 8f, 8g capoverso 1 e 8h	5
2.2	Articolo 7	6
2.3	Articolo 8a capoversi 2 e 3.....	6
2.4	Articolo 8g capoverso 2	8
2.5	Articolo 8i.....	9
2.6	Articolo 8j.....	9
2.7	Articolo 9	10
3	Basi legali e delega di competenze legislative	10
4	Ripercussioni degli avamprogetti per l'esecuzione	11
4.1	Abrogazione delle disposizioni dell'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione	11
4.2	Indennità in caso di lavoro ridotto per formatori responsabili della formazione degli apprendisti.....	11
4.3	Esclusione dei periodi di conteggio per i quali la perdita di lavoro è superiore all'85 per cento del normale orario di lavoro dell'azienda	11
4.4	Prolungamento simmetrico del termine quadro per la riscossione della prestazione e del termine quadro per il periodo di contribuzione	11
4.5	Procedure sommarie in caso di ILR	12
5	Ripercussioni finanziarie e personali	12
6	Ripercussioni per l'economia, l'ambiente e la società	12
6.1	Ripercussioni per l'insieme dell'economia.....	12
6.2	Altre ripercussioni.....	12
7	Data dell'entrata in vigore	13



1 Situazione iniziale

1.1 Ordinanza di necessità assicurazione contro la disoccupazione

Le misure adottate dal Consiglio federale nel quadro della situazione straordinaria prevista dalla legge federale del 28 settembre 2012¹ sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (legge sulle epidemie, Lep) per combattere la diffusione della COVID-19 hanno causato importanti restrizioni per diverse attività economiche. La chiusura forzata delle attività ha costretto molte aziende a introdurre il lavoro ridotto per i propri collaboratori. Nell'ambito della politica del mercato del lavoro sono perciò state adottate diverse misure.

Le misure interessano in particolare l'indennità per lavoro ridotto (ILR) e l'indennità di disoccupazione (ID). Queste misure consentono di preservare posti di lavoro e mitigare gli effetti negativi sui lavoratori e sulle persone in cerca d'impiego. Inoltre, grazie alle semplificazioni amministrative nell'esecuzione, contribuiscono anche ad alleggerire il carico di lavoro cui devono far fronte gli organi d'esecuzione cantonali dell'assicurazione contro la disoccupazione (AD).

A questo proposito, il 20 marzo 2020 il Consiglio federale ha adottato l'ordinanza sulle misure nel settore dell'assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19) (ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione, di seguito: ordinanza COVID-19 AD)², entrata in vigore retroattivamente il 1° marzo 2020 e con durata limitata al 31 agosto 2020. L'ordinanza estende il diritto all'ILR alle persone vincolate da un rapporto di lavoro a tempo determinato o da un rapporto di tirocinio e a coloro che sono al servizio di un'agenzia di lavoro interinale; dispone l'abrogazione del termine di attesa per il percepimento dell'ILR; estende il diritto al lavoro ridotto anche alle persone che occupano una posizione analoga al datore di lavoro o che lavorano nell'azienda del coniuge o del partner registrato; da ultimo, esonera i datori di lavoro dal versamento anticipato delle indennità e dalla trasmissione alle casse di disoccupazione della conferma dell'avvenuto trasferimento dei contributi sociali. La modifica dell'ordinanza del 25 marzo 2020 sopprime l'obbligo di inoltrare le prove di ricerca di lavoro e dispone l'obbligo di svolgere telefonicamente il primo colloquio di consulenza e di controllo entro 30 giorni dall'annuncio; aumenta il numero delle persone aventi diritto all'indennità e prolunga il termine quadro per la riscossione della prestazione per gli assicurati; abroga il termine di preannuncio per lavoro ridotto e, in ultimo, prolunga da tre a sei mesi la durata di autorizzazione per lavoro ridotto. La decisione del Consiglio federale dell'8 aprile 2020 estende il diritto all'ILR anche ai lavoratori su chiamata, il cui grado di occupazione ha subito oscillazioni superiori al 20 per cento. Inoltre, è stato eliminato il numero massimo di periodi di conteggio per l'ILR nei quali la perdita di lavoro può superare l'85 per cento dell'orario normale di lavoro.

1.2 Decisioni del Consiglio federale e strategia di transizione

In occasione della sua seduta del 16 aprile 2020, tenuto conto dell'evoluzione epidemiologica e delle raccomandazioni degli esperti, il Consiglio federale ha adottato una strategia di transizione per consentire la graduale ripresa dell'economia e ridurre perdite e rischi per l'economia svizzera³.

Al contempo, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'interno (DFI) e il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) di sviluppare una strategia complementare e parallela per le misure COVID⁴.

¹ RS 818.101

² RS 837.033

³ EXE 2020.0670

⁴ EXE 2020.0670



Tenendo conto delle fasi di allentamento previste dalla strategia di transizione per la riapertura dell'economia, il DEFR (SECO) ha valutato quali misure potessero essere abrogate prima del termine dell'ordinanza COVID-19 AD, quali si sarebbero dovute concludere il 31 agosto 2020 in concomitanza con la scadenza dell'ordinanza COVID-19 AD e quali invece conservare, se necessario, anche dopo questo termine.

Accogliendo la richiesta del DEFR (SECO), con la decisione del 20 maggio 2020⁵ il Consiglio federale ha anticipato alla fine di maggio 2020 la revoca del diritto all'ILR per le persone con funzione analoga a quella del datore di lavoro, oppure che lavorano nell'azienda del coniuge o del partner registrato. Al contempo, il Consiglio federale ha deciso la revoca del diritto per le persone in formazione, reintrodotta il termine di preannuncio per l'ILR e deciso che la maggior parte delle rimanenti misure previste dall'ordinanza COVID-19 AD terminerà il 31 agosto 2020.

1.3 Prolungamento dell'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione

In linea di principio, l'ordinanza COVID-19 AD e con essa le rimanenti misure dovrebbero essere abrogate dal 31 agosto 2020. Tuttavia, alcune delle misure previste dall'ordinanza COVID-19 AD si ripercuotono anche oltre questo termine, rendendo necessario includere ulteriori disposizioni nell'ordinanza di necessità sopra citata e il prolungamento della stessa.

Conformemente all'articolo 7d capoverso 2 lettera a della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione⁶ (LOGA), il Consiglio federale, sei mesi dopo l'entrata in vigore di una propria ordinanza emanata sulla base dell'articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999⁷ (Cost.), deve presentare al Parlamento un messaggio contenente un avamprogetto di legge federale o un avamprogetto di un'ordinanza di necessità del Parlamento (art. 173 cpv. 1 lett. c Cost.). Se entro questo termine il Consiglio federale non adotta alcun messaggio, l'ordinanza decade e non può essere prolungata. Se, al contrario, licenzia un messaggio all'attenzione del Parlamento, può contestualmente prolungare la durata delle sue ordinanze di necessità. Se la situazione lo impone, può decidere di adattare o integrarle anche dopo l'adozione del messaggio.

Il 29 aprile 2020 il Consiglio federale ha deciso di elaborare una proposta di legge federale urgente e temporanea. La proposta prevede che la nuova legge "contenga i principi e le deleghe necessarie per le misure che devono restare valide più di sei mesi e che il Consiglio federale ha disciplinato nelle ordinanze emanate direttamente in virtù della Costituzione e dell'ordinanza 2 COVID-19⁸". È quindi previsto che il 12 agosto 2020 il Consiglio federale adotti all'attenzione del Parlamento un messaggio concernente la legge federale sulle basi legali relative alle ordinanze del Consiglio federale per far fronte all'epidemia di COVID-19 (legge COVID-19).

Con l'adozione di questo messaggio il Consiglio federale è autorizzato a prolungare l'ordinanza COVID-19 AD per una durata superiore ai sei mesi. Il messaggio prevede anche disposizioni di delega per l'adozione di ulteriori disposizioni nell'ordinanza COVID-19 AD, che conferiscono al Consiglio federale l'autorità per emanare ulteriori disposizioni di ordinanza per contrastare eventuali ripercussioni per l'AD successive al 31 agosto 2020.

⁵ EXE 2020.1103

⁶ RS 172.010

⁷ RS 101

⁸ Ordinanza 2 del 13 marzo 2020 sui provvedimenti per combattere il Coronavirus (COVID-19), RS 818.101.24



Il prolungamento delle disposizioni trattate in questo documento trova fondamento — conformemente all'articolo 7d, cpv. 2, lett. a, LOGA — sul fatto che il Consiglio federale ha presentato un avamprogetto di legge COVID-19, il cui articolo 11 costituisce la base legale di tali disposizioni.

Il presente rapporto esplicativo prende in esame l'abrogazione dal 31 agosto 2020 della maggior parte delle rimanenti disposizioni dell'ordinanza COVID-19 AD, e la proroga e l'inclusione di ulteriori disposizioni di ordinanza nell'ordinanza COVID-19 AD. Le modifiche proposte sono state esaminate dalle parti sociali e dai Cantoni.

2 Commento alle singole disposizioni

2.1 Articoli 3, 4, 6, 8, 8a capoverso 1, 8c, 8d, 8e, 8f, 8g capoverso 1 e 8h

Le disposizioni dell'ordinanza COVID-19 AD sono state emanate per attenuare le ripercussioni economiche dei divieti e delle prescrizioni indicate dal Consiglio federale per le aziende, le persone e le organizzazioni interessate e per fornire alle parti coinvolte un sostegno mirato, rapido e il più semplice possibile dal punto di vista amministrativo, al fine di contrastare tempestivamente la situazione economica straordinaria. Per questo motivo, quindi, le disposizioni non sono state ideate per un'attuazione a lungo termine.

Grazie alla graduale apertura economica, dall'8 giugno 2020 la maggior parte delle attività ha potuto riprendere. In questo contesto quindi, non sussistono più le condizioni dei casi di rigore che hanno portato all'adozione delle misure nel settore dell'AD. L'estensione straordinaria dell'ILR ad ulteriori gruppi di aventi diritto e gli ulteriori sgravi finanziari per le aziende non sono più adeguati in questa forma⁹. L'abrogazione delle disposizioni in materia — ad eccezione di alcune misure qui illustrate — implica quindi il ritorno al sistema dell'indennità per lavoro ridotto e all'indennità di disoccupazione così come in vigore prima del 1° marzo 2020.

In particolare, per quanto concerne l'abrogazione dell'articolo 8 ordinanza COVID-19 AD (partecipazione finanziaria straordinaria della Confederazione), si precisa quanto segue.

Considerato il numero di domande per l'ILR previste e tenuto conto dell'estensione o della semplificazione del diritto accordata a partire dal 1° marzo 2020, si è ritenuto che il fondo di compensazione dell'AD sarebbe stato sottoposto a una sollecitazione finanziaria importante. Per questo la partecipazione della Confederazione è stata aumentata di un importo un tantum di 6 miliardi di franchi e l'ordinanza COVID-19 AD è stata integrata con l'articolo 8. Il finanziamento supplementare della Confederazione aveva lo scopo di evitare che il fondo AD raggiungesse in breve tempo il limite massimo all'indebitamento di 8 miliardi di franchi, comportando così un aumento delle aliquote dei contributi salariali e una revisione dell'assicurazione contro la disoccupazione entro un anno. I contributi versati dalla Confederazione al fondo di compensazione dell'AD sono a fondo perso. Il 23 marzo 2020, la Delegazione delle finanze delle Camere federali (DeFin) ha approvato e versato il corrispondente contributo straordinario di 6 miliardi di franchi. Nel corso della seduta straordinaria svoltasi dal 4 al 6 maggio 2020, il Parlamento ha approvato retroattivamente l'importo precedentemente indicato. L'articolo 8 dell'ordinanza COVID-19 AD ha così assolto il suo compito e può essere abrogato dal 1° settembre 2020. La modifica della legge federale del 25 giugno 1982¹⁰ sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (legge sull'assicurazione contro la

⁹ Cfr. il rapporto esplicativo del 1° maggio 2020 relativo sull'Ordinanza sulle misure nel settore dell'assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19): ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione.

¹⁰ RS 837.0



disoccupazione, LADI) — finanziamento supplementare dell'assicurazione contro la disoccupazione¹¹ prevede inoltre la creazione di una nuova base legale per l'intera partecipazione straordinaria della Confederazione per il 2020.

Per l'abrogazione dell'articolo 8d dell'ordinanza COVID-19 AD (rinuncia provvisoria alla prova delle ricerche di lavoro) si precisa quanto segue.

L'articolo 8d dell'ordinanza COVID-19 AD prevede che la persona assicurata inoltri la prova delle ricerche di lavoro per i mesi in questione al più tardi un mese dopo l'abrogazione dell'ordinanza 2 COVID-19 AD, ossia entro il 13 ottobre 2020. In seguito, la persona assicurata dovrà inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese successivo o entro il primo giorno lavorativo successivo a tale data.

Anche questa disposizione sarà abrogata dal 1° settembre 2020. Le prove delle ricerche di lavoro relative ai mesi da marzo ad agosto 2020 dovranno quindi essere inoltrate al più tardi il 7 settembre 2020. A partire dal periodo di controllo di settembre 2020 si applicheranno nuovamente le prescrizioni ordinarie.

2.2 Articolo 7

Si rinvia alla pagina 9 del rapporto esplicativo della SECO sull'Ordinanza sulle misure nel settore dell'assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione)¹². Questa misura è prolungata oltre il 31 agosto 2020 per permettere agli organi dell'assicurazione contro la disoccupazione di gestire l'elevato numero di domande ILR fino alla fine dell'anno. La validità di questa disposizione è limitata al 31 dicembre 2020.

2.3 Articolo 8a capoversi 2 e 3

In linea di principio, una persona assicurata ha diritto a un determinato numero di indennità giornaliere durante il termine quadro di due anni per la riscossione della prestazione, pari a un massimo di 90, 200, 260, 400, 520 o 640 indennità giornaliere (art. 27 LADI, art. 41b dell'ordinanza del 31 agosto 1983¹³ sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza [Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI]). Esaurito il diritto alle indennità giornaliere, se non è possibile aprire un nuovo termine quadro l'AD non versa più alcuna prestazione finanziaria.

In considerazione della situazione straordinaria, durante il periodo di validità dell'ordinanza COVID-19 AD, a tutti gli aventi diritto è stato concesso un massimo di 120 indennità giornaliere supplementari e, laddove necessario, è stato prolungato il termine quadro. In questo modo si è potuto garantire che durante questo periodo nessuno esaurisse il diritto all'indennità e che le indennità giornaliere potessero essere effettivamente percepite. L'obiettivo era evitare che persone con scarse possibilità di trovare lavoro subissero un ulteriore svantaggio a causa della situazione straordinaria.

Poiché l'ordinanza COVID-19 AD è limitata nel tempo, il diritto a un massimo di 120 indennità giornaliere supplementari termina dal 1° settembre 2020.

¹¹ <https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa/comunicati-stampa-consiglio-federale.msg-id-79718.html>

¹² https://www.seco.admin.ch/dam/seco/it/dokumente/Arbeit/coronavirus/erlaeuterungen_covid10_verordnung_arbeitslosenversicherung.pdf.download.pdf/Rapporto%20esplicativo_Ordinanza%20COVID-19%20assicurazione%20contro%20la%20disoccupazione.pdf

¹³ RS 837.02



Anche il prolungamento del termine quadro per la riscossione della prestazione dovrebbe terminare dal 1° settembre 2020. In questo modo però, non sarebbe più possibile attuare l'obiettivo alla base di questa regolamentazione. Per esempio, gli assicurati non potrebbero più beneficiare delle indennità giornaliere ordinarie non percepite durante il periodo COVID-19 (dal 1° marzo al 31 agosto 2020), perché hanno esaurito il termine quadro.

Allo stesso modo, gli assicurati che durante il periodo COVID-19 erano disoccupati non hanno potuto maturare periodi di contribuzione né percepire alcun guadagno intermedio da far valere nel caso si ritrovino nuovamente disoccupati.

Per questo dovrebbe essere possibile prolungare simmetricamente il termine quadro per la riscossione della prestazione e il termine quadro per il periodo di contribuzione. A tal fine occorre modificare il capoverso 2 dell'articolo 8a e aggiungere un nuovo capoverso 3 nell'articolo 8a.

Capoverso 2 (modificato): prolungamento del termine quadro per la riscossione della prestazione

Il termine quadro per la riscossione della prestazione è prolungato al massimo per sei mesi per gli assicurati che hanno potuto beneficiare delle 120 indennità giornaliere supplementari durante il periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020. Questo prolungamento consente di percepire le indennità giornaliere ordinarie non rimosse tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020, a condizione che il 1° marzo 2020 l'assicurato disponesse ancora di un termine quadro per la riscossione della prestazione e non avesse ancora esaurito il diritto all'indennità giornaliera ordinaria.

Per gli assicurati che erano già disoccupati al 1° marzo 2020 il termine quadro per la riscossione della prestazione viene prolungato di sei mesi. Per coloro che sono entrati in disoccupazione tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020, il periodo quadro per la riscossione della prestazione sarà prolungato della differenza tra la data d'inizio della disoccupazione e il 31 agosto 2020.

Esempio 1: l'assicurato aveva diritto a tutte le 120 indennità giornaliere supplementari dal 1° marzo al 31 marzo 2020. Il suo termine quadro per la riscossione della prestazione è prolungato di sei mesi. Esempio 2: l'assicurato era in disoccupazione dal 1° maggio 2020, e aveva quindi diritto a circa 80 indennità giornaliere supplementari entro il 31 agosto 2020. Il suo termine quadro per la riscossione della prestazione è prolungato di quattro mesi.

Il prolungamento corrisponde al massimo alla durata del periodo COVID-19 (6 mesi) o alla durata durante la quale la persona aveva diritto alle indennità giornaliere supplementari. Un prolungamento «in giorni» del termine quadro, ossia del numero di indennità giornaliere supplementari ricevute, non sarebbe adeguato, perché il mancato versamento delle indennità giornaliere può essere riconducibile a varie ragioni (p.es. guadagno intermedio, servizio militare, malattia) che andrebbero considerate per il prolungamento.

Capoverso 3 (nuovo): prolungamento del termine quadro per il periodo di contribuzione

Se un assicurato continua a essere disoccupato alla fine del prolungamento del termine quadro per la riscossione della prestazione o se torna ad esserlo entro due anni, si prolunga — sia direttamente dopo il precedente termine quadro per la riscossione della prestazione, sia indirettamente — anche il termine quadro per il periodo di contribuzione per l'apertura di un nuovo termine quadro, se necessario.

Gli assicurati disoccupati fra il 1° marzo e il 31 agosto 2020 hanno incontrato notevoli difficoltà nel realizzare un guadagno intermedio o maturare un periodo di contribuzione.



La durata del termine quadro per il periodo di contribuzione di queste persone sarà perciò prolungata in modo corrispondente al prolungamento del precedente termine quadro per la riscossione della prestazione in virtù del diritto alle indennità giornaliere supplementari tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020. In questo modo il prolungamento è simmetrico. Il termine quadro per il periodo di contribuzione viene prolungato manualmente e solo se necessario, cioè solo se la persona assicurata ottiene così un (maggiore) diritto all'indennità giornaliera (art. 27 capoverso 2 LADI).

2.4 Articolo 8g capoverso 2

La perdita di lavoro può ammontare ad oltre l'85 per cento dell'orario normale di lavoro dell'azienda per quattro periodi di conteggio al massimo (art. 35 cpv. 1^{bis} LADI). Se, durante il termine quadro, la perdita di lavoro supera l'85 per cento dell'orario normale di lavoro dell'azienda, per più di quattro periodi di conteggio consecutivi o singoli, il diritto all'indennità per lavoro ridotto è dato soltanto per i primi quattro periodi di conteggio (art. 57a cpv. 1 OADI). Tutti gli altri periodi di conteggio compresi nello stesso termine quadro che superano l'85 per cento dell'orario normale di lavoro dell'azienda non sono indennizzati.

Durante la situazione straordinaria, il limite sopraindicato di quattro periodi di conteggio, durante i quali la perdita di lavoro può superare l'85 per cento del normale orario di lavoro dell'azienda rappresentava un rischio finanziario per le aziende, perché per molte di esse il superamento era probabile. Di conseguenza, in deroga all'articolo 35 capoverso 1bis LADI, nell'ordinanza COVID-19 AD si è previsto che le aziende con una perdita di lavoro superiore all'85 per cento del normale orario di lavoro potessero superare il limite dei quattro periodi di conteggio tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020. Al contempo, l'articolo 57a capoverso 1 OADI è stato temporaneamente abrogato fino al 31 agosto 2020.

Dal 1° settembre 2020 tornerà in vigore la regolamentazione prevista dall'articolo 35 capoverso 1^{bis} LADI e dall'articolo 57a capoverso 1 OADI. Le aziende interessate avranno quindi di nuovo diritto all'ILR durante quattro periodi di conteggio per una perdita di lavoro superiore all'85 per cento. Ciò si applica a condizione che l'azienda non abbia già registrato prima del 1° marzo 2020 quattro periodi di conteggio per una perdita di lavoro superiore all'85 per cento.

Poiché dal 1° settembre 2020 le aziende che hanno già superato il limite dei quattro periodi di conteggio con una perdita di lavoro superiore all'85 per cento durante il periodo tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020 non avrebbero di fatto più alcun diritto, nello stesso termine quadro, all'ILR per ulteriori periodi di conteggio con una perdita di lavoro superiore all'85 per cento, per evitare che queste aziende debbano affrontare ulteriori difficoltà economiche, con la riattivazione della regolamentazione ai sensi dell'articolo 35 capoverso 1^{bis} LADI e dell'articolo 57a capoverso 1 OADI occorre prevedere che non vengano presi in considerazione i periodi di conteggio tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020 durante i quali la perdita del tempo di lavoro ha superato l'85 per cento. La formulazione dell'articolo 8g capoverso 2 deve essere modificata di conseguenza.

Esempio: tra febbraio e maggio 2020, un ristorante ha beneficiato dell'indennità per lavoro ridotto per una perdita del tempo di lavoro superiore all'85 per cento. Da settembre 2020 quest'ultimo potrà far valere una riduzione dell'orario di lavoro con una perdita di lavoro superiore all'85 per cento per altri tre periodi di conteggio. I mesi di marzo, aprile e maggio 2020 non sono conteggiati nel numero massimo di quattro mesi, contrariamente al mese di febbraio 2020.



2.5 Articolo 8i

Si rinvia alla pagina 13 del rapporto esplicativo della SECO sull'Ordinanza sulle misure nel settore dell'assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione)¹⁴. Questa misura è prolungata oltre il 31 agosto 2020 per permettere agli organi dell'assicurazione contro la disoccupazione di gestire l'elevato numero di domande ILR fino alla fine dell'anno. La durata di questa disposizione è limitata al 31 dicembre 2020. Il testo dell'art. 8i capoverso 1 è stato adeguato.

2.6 Articolo 8j

Le persistenti difficoltà finanziarie generate dall'epidemia di COVID-19 costringono ancora molte aziende, tra cui anche aziende formatrici, a ricorrere allo strumento del lavoro ridotto. I professionisti che devono formare gli apprendisti e rimangono in azienda nonostante la carenza di mandati non subiscono una perdita di lavoro effettiva. Di fatto, quindi, perdono il diritto all'ILR perché questa viene versata solo per il tempo di lavoro effettivamente perso (art. 31 cpv. 1 lett. b LADI). Ciò può portare il datore di lavoro a rinunciare alla presenza dei formatori per continuare a far valere il diritto all'ILR a favore di questi ultimi. Al momento dunque non tutte le aziende formatrici possono garantire una supervisione sufficiente delle persone in formazione il cui tempo di lavoro non può essere (ulteriormente) ridotto. Per continuare a garantire la qualità della formazione degli apprendisti, i formatori devono garantirne una supervisione (sufficiente) anche in caso di lavoro ridotto dell'azienda formatrice.

In deroga all'articolo 31 capoverso 1 lettera b LADI, dal 1° settembre 2020 i formatori responsabili della formazione degli apprendisti devono avere diritto all'ILR anche se la perdita di lavoro non è computabile, al fine di garantire la supervisione delle persone in formazione anche in caso di difficoltà finanziarie dell'azienda formatrice. L'ordinanza COVID-19 AD deve dunque essere integrata con un nuovo articolo 8j. Si tratta di una soluzione transitoria che consente tra l'altro di attuare la mozione Bühler 16.3884 approvata dal Parlamento. In un secondo tempo verrà cercata una soluzione definitiva tramite modifica della LADI e dell'OADI.

Capoverso 1:

Questo capoverso stabilisce quali aziende possono beneficiare di questo sostegno. Si tratta di aziende formatrici che subiscono una perdita di lavoro e che soddisfano quindi le condizioni previste per poter far valere il diritto all'indennità per lavoro ridotto (ILR).

In azienda, solo i formatori responsabili della formazione e della supervisione degli apprendisti possono beneficiare della riduzione dell'orario di lavoro anche se non subiscono perdite dell'orario di lavoro computabili. Queste persone devono presentare un'autorizzazione per la formazione degli apprendisti nelle varie professioni.

Capoverso 2:

Per beneficiare dell'indennità, l'azienda deve dimostrare all'autorità cantonale competente, in fase di preannuncio, che la formazione degli apprendisti è a rischio a causa della riduzione dell'orario di lavoro in azienda. Le aziende sono quindi tenute a dimostrare che la presenza dei formatori è necessaria per assicurare la supervisione e la formazione degli apprendisti e che non è possibile ricorrere ad altre soluzioni (supervisione tramite altri collaboratori, trasferimento

¹⁴ https://www.seco.admin.ch/dam/seco/it/dokumente/Arbeit/coronavirus/erlaeuterungen_covid10_verordnung_arbeitslosenversicherung.pdf.download.pdf/Rapporto%20esplicativo_Ordinanza%20COVID-19%20assicurazione%20contro%20la%20disoccupazione.pdf



dell'apprendista in un altro reparto che non ha subito la riduzione dell'orario di lavoro, modifica degli orari ecc.).

Oltre agli altri documenti, l'azienda comunicherà cognome e nome dei formatori indicati nell'«autorizzazione a formare» rilasciata dall'ufficio cantonale competente per la formazione professionale, gli orari della persona in formazione e un giustificativo della domanda.

Capoverso 3:

Le aziende che devono affrontare difficoltà finanziarie non sono più tenute a dimostrare una perdita di lavoro se il formatore si dedica alla formazione degli apprendisti. Tuttavia, sono tenute a quantificare, tenendo conto della stima di ore perse previste, le ore necessarie per la formazione degli apprendisti. Queste ore non possono comunque eccedere il tempo di lavoro effettivo delle persone in formazione in azienda. Inoltre, l'azienda allega alla domanda anche la valutazione delle ore necessarie alla supervisione degli apprendisti.

L'autorità cantonale verifica la domanda e la verosimiglianza delle dichiarazioni rilasciate dall'azienda. Nella sua decisione l'autorità definirà il numero di ore che ritiene necessarie per la formazione degli apprendisti tenendo conto del tasso di riduzione del lavoro annunciato in azienda e delle ore di presenza in azienda degli apprendisti.

L'azienda deve così dichiarare nel conteggio per la cassa di disoccupazione il tempo dedicato alla supervisione degli apprendisti. Il numero di ore comunicato non può essere maggiore di quello indicato dall'autorità cantonale nella sua decisione.

Capoverso 4:

L'azienda deve far valere una perdita di lavoro effettiva per le ore in cui il formatore non si dedica alla persona in formazione. In questo caso si applicano le condizioni normali per la riduzione dell'orario di lavoro.

2.7 Articolo 9

Questa disposizione concerne la durata di validità dell'ordinanza COVID-19, che è stata modificata per prevedere una durata di validità fino al 31 dicembre 2022 e per limitare la durata di validità degli articoli 7 e 8i al 31 dicembre 2020.

Questo articolo sarà nuovamente modificato se verrà adottato l'avamprogetto di legge COVID-19.

3 Basi legali e delega di competenze legislative

Le disposizioni attualmente in vigore dell'ordinanza COVID-19 AD che si prefiggono lo scopo di attenuare le misure basate sulla legislazione sulle epidemie trovano fondamento nell'articolo 185 capoverso 3 Cost. e sono limitate a sei mesi, ovvero fino al 31 agosto 2020, come previsto dall'articolo 7d capoverso 2 LOGA. Se non necessarie, la maggior parte delle attuali disposizioni sarà abrogata dal 1° settembre 2020, come spiegato al punto 2.1.

Tuttavia, alcune delle misure previste dall'ordinanza COVID-19 AD esplicano i loro effetti oltre il periodo di validità previsto. Con l'adozione del messaggio del 12 agosto 2020 sulla legge COVID-19 all'attenzione del Parlamento, il Consiglio federale riceve la competenza per prolungare e adattare l'ordinanza COVID-19 AD (cfr. 1.3 sopra) e contrastarne così gli effetti. In considerazione dell'avamprogetto di legge sopraccitato, l'ordinanza, basata sull'articolo 185 capoverso 3 Cost., in combinato disposto con l'articolo 7d capoverso 2 lettera a LOGA, sarà



adeguata di conseguenza dal 1° settembre 2020 (art. 7, 8a cpv. 2 e 3, art. 8g cpv. 2, art. 8i e art. 8j). L'avamprogetto di legge (legge COVID-19) prevede deleghe di competenze legislative concernenti le misure indicate negli articoli 7, 8a, 8g, 8i e 8j dell'ordinanza COVID-19 AD.

Se il Parlamento respinge il progetto di base legale sopraccitato (legge COVID-19), l'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione e tutte le misure in essa contenute sono abrogate (art. 7d cpv. 2 lett. b LOGA)

4 Ripercussioni degli avamprogetti per l'esecuzione

4.1 Abrogazione delle disposizioni dell'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione

Con l'abrogazione degli articoli 3, 4, 6, 8, 8a capoverso 1, 8c, 8d, 8e, 8f, 8g capoverso 1 e 8h, si ritorna al sistema di esecuzione originario.

Con l'approvazione da parte del Parlamento del contributo straordinario di 6 miliardi e il relativo versamento all'AD, l'articolo 8 ha raggiunto il suo obiettivo. Per la presentazione dei conti, la base legale non deve più essere in vigore. Il contributo straordinario è a fondo perso. Viene inoltre indicata l'abrogazione dell'articolo 8 dal 1° settembre 2020 (cfr. anche sopra punto 2.1.)

A seguito dell'abrogazione dell'articolo 8d, gli assicurati devono inoltrare le prove delle ricerche di lavoro per i mesi da marzo ad agosto 2020 al più tardi entro il 7 settembre 2020. Le persone assicurate e gli organi di esecuzione saranno informati in anticipo.

4.2 Indennità in caso di lavoro ridotto per formatori responsabili della formazione degli apprendisti

Con la concessione dell'ILR ai formatori responsabili della formazione degli apprendisti, le ore di lavoro dedicate alla formazione degli apprendisti nelle aziende in difficoltà saranno indennizzate. Le aziende dovranno dimostrare quali difficoltà devono fronteggiare per assicurare la formazione degli apprendisti durante il periodo di riduzione dell'orario di lavoro. Questa disposizione è una novità sia per gli organi di esecuzione sia per le aziende. Per l'esecuzione verranno adottate misure (tecniche e organizzative) adeguate.

4.3 Esclusione dei periodi di conteggio per i quali la perdita di lavoro è superiore all'85 per cento del normale orario di lavoro dell'azienda

Gli organi di esecuzione conoscono il sistema di regolamentazione dei periodi di conteggio per i quali la perdita di lavoro è superiore all'85 del normale tempo di lavoro dell'azienda. Tuttavia, l'esclusione dei periodi di conteggio per i quali la perdita di lavoro è superiore all'85 per cento del normale tempo di lavoro dell'azienda tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020 rappresenta una novità per gli organi di esecuzione. Saranno pertanto adottate misure tecniche per evitare che una perdita di lavoro superiore all'85 per cento avvenuta durante il periodo COVID-19 sia presa in considerazione nel conteggio del diritto massimo (4 periodi di conteggio).

4.4 Prolungamento simmetrico del termine quadro per la riscossione della prestazione e del termine quadro per il periodo di contribuzione

Gli organi di esecuzione conoscono la procedura per il prolungamento di un termine quadro per un periodo di contribuzione e di un termine quadro per la riscossione della prestazione. I termini quadro per la riscossione della prestazione delle persone assicurate che hanno rischiato di esaurire il diritto all'indennità durante il periodo COVID-19 sono già stati prolungati provvisoriamente di due anni. Saranno adottate le misure tecniche necessarie per limitare



questo prolungamento al periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020, cioè per una durata massima di sei mesi. Al contempo, si adotteranno anche le misure tecniche necessarie per prolungare di sei mesi, se necessario, il termine quadro per il periodo di contribuzione per un successivo termine quadro per la riscossione della prestazione.

4.5 Procedure sommarie in caso di ILR

Gli organi di esecuzione applicano le procedure sommarie in caso di ILR da marzo 2020. Dal periodo di conteggio di settembre 2020, le aziende che continuano a dipendere dall'indennità per ILR possono continuare a far valere questo diritto e il versamento dell'indennità tramite formulari semplificati. Ciò consente agli organi dell'AD di far fronte, fino alla fine del 2020, all'elevato numero di preannunci, domande e conteggi.

5 Ripercussioni finanziarie e personali

L'attuale sviluppo aleatorio del mercato del lavoro e l'incertezza delle previsioni congiunturali non consentono di fare una stima ragionevole delle possibili ripercussioni finanziarie delle misure «Indennità per lavoro ridotto per formatori responsabili della formazione degli apprendisti» e «Esclusione dei periodi di conteggio per i quali la perdita di lavoro è superiore all'85 per cento del normale orario di lavoro dell'azienda». L'importo effettivo può essere calcolato solo a condizione di sapere in che misura il prolungamento della durata massima ha potuto evitare o ritardare un esaurimento del diritto all'indennità. In altri termini, si potrà effettuare un calcolo approssimativo solo a posteriori e sulla base di modelli.

Si stima che il prolungamento del termine quadro per la riscossione della prestazione a favore delle persone assicurate generi per l'AD costi supplementari pari a 605 milioni di franchi al mese. Questo importo corrisponde ai costi della misura se si parte dal presupposto che tutti i beneficiari esauriscano le 120 indennità giornaliere supplementari (pari a un periodo di riscossione di 5 mesi e mezzo) e che il periodo totale per la ricerca di lavoro si prolunghi anch'esso di 5 mesi e mezzo. Tuttavia, poiché il prolungamento della durata massima di versamento non corrisponde automaticamente a un allungamento del periodo di ricerca di lavoro, questa stima è da considerarsi come limite superiore. Questi costi sono già stati inclusi nelle stime attuali dei costi supplementari sostenuti dall'AD e non sono quindi da considerarsi costi aggiuntivi.

Dal punto di vista dell'esecuzione dell'AD, si può ipotizzare che le misure da portare avanti e le nuove misure possano essere gestite ricorrendo al personale ad oggi disponibile.

6 Ripercussioni per l'economia, l'ambiente e la società

6.1 Ripercussioni per l'insieme dell'economia

Le ripercussioni per l'economia dipenderanno in buona parte da quanto e in che misura le aziende ricorreranno alle misure dell'AD. A questo proposito giova ricordare che queste misure nascono per attenuare gli effetti negativi sull'economia conseguenti alla lotta contro l'epidemia.

6.2 Altre ripercussioni

Non si prevedono ripercussioni dirette per la società e l'ambiente, né in altri settori come la politica estera; queste ripercussioni non sono dunque state considerate.



7 Data dell'entrata in vigore

Le modifiche all'ordinanza COVID-19 AD entrano in vigore il 1° settembre 2020. In un primo momento, l'ordinanza COVID-19 sarà valida fino al 31 dicembre 2022, ad eccezione degli articoli 7 e 8/ che hanno durata limitata al 31 dicembre 2020. L'articolo 9 dell'ordinanza COVID-19 dovrà essere modificato di conseguenza. Se il Parlamento decide di adottare il progetto di legge COVID-19, la durata di validità di quest'ultimo costituirà il limite di validità per l'ordinanza COVID-19 AD. Se invece il Parlamento decide di respingere il progetto di legge sopra citato, l'ordinanza COVID-19 AD e tutte le misure in essa contenute sono abrogate.